

REGOLAMENTO

PER IL PENSIONATO "KEIMHAUS"

A SAN CANDIDO, VIA DEI CANNONICI N. 3

Art. 1

Il presente regolamento viene redatto nel quadro del "regolamento per l'assegnazione di alloggi comunali per anziani" per il pensionato "Keimhaus" a San Candido, Via dei Canonici nr. 3, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 2

Il regolamento disciplina la convivenza delle persone, l'utilizzo del fabbricato e delle aree a verde pertinenti.

Art. 3

Gli alloggi vengono assegnati dopo esperite le formalità inerenti gli obblighi di pagamento per l'atto di concessione ad uso abitativo.

Art. 4

L'assegnatario di un alloggio per anziani dovrà corrispondere un compenso mensile da determinarsi ossia da calcolarsi secondo le disposizioni del regolamento per l'assegnazione degli alloggi per anziani sopra citato. Gli importi così determinati dovranno essere versati in modo anticipato entro il dieci di ogni mese presso la Tesoreria comunale.

Art. 5

Il compenso stesso per l'uso dell'alloggio dovrà essere versato anche in caso di assenza di chi ne ha il godimento.

Art. 6

L'assegnatario può arredare l'alloggio a sua discrezione, con il presupposto che all'alloggio non vengano arrecati danni materiali. L'arredamento di ogni alloggio, il quale viene messo a disposizione dall'amministrazione comunale, essendo proprietà del Comune, verrà assunto su apposito inventario. L'assegnatario dell'alloggio è direttamente responsabile dei danni arrecati all'alloggio nonché al relativo arredamento di proprietà comunale.

Art. 7

L'assegnatario provvede direttamente alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione dell'alloggio assegnato. I locali in comune (giroscale, corridoio, atrio, ascensore, ecc.) nonché le aree a verde vengono curati o in proprio dagli assegnatari degli alloggi o mediante pagamento delle relative spese.

Art. 8

Il subaffitto o altra forma di cessione dell'alloggio ad uso abitazione a terze persone é severamente proibito. La nonosservanza puó comportare l'invito all'immediato abbandono ossia alla liberazione dell'alloggio.

Art. 9

L'assegnatario di un alloggio, il quale contraviene contro il regolamento, viene richiamato dall'amministrazione comunale. In caso di ripetuta inosservanza delle suddette disposizioni l'assegnatario verrá sfrattato dall'alloggio, tenuto conto del relativo regolamento in vigore.

Art 10

L'atto di concessione puó essere risolto nei seguenti casi:

- a) abbandono volontario da parte dell'assegnatario dell'alloggio;
- b) con motivata deliberazione da parte della Giunta Municipale.

Art. 11

É severamente proibito in tutto il fabbricato l'uso di stufe a gas oppure a carbone nonché relativi utensili da cucina. Il sindaco é autorizzato a concedere deroghe a questa disposizione.

Art. 12

Non é ammesso tenere in casa animali che possono sporcare corridoi, giroscale nonché disturbare gli inquilini (cani, gatti, ecc.).

Art. 13

Il presente regolamento viene consegnato ad ogni assegnatario all'atto dell'accordo sugli impegni di pagamento nonché affisso all'entrata del fabbricato.

Art. 14

All'atto della liberazione dell'alloggio l'inquilino dovrà riconsegnarlo nello stato in cui l'ha preso in consegna.

Art. 15

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua ripubblicazione.